

Manovra. L'interpretazione della Ragioneria generale Il tetto ai rinnovi contrattuali salva gli aumenti dello stipendio

Arturo Bianco

Il tetto del 3,2% previsto dalla manovra estiva per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008/2009 non produce conseguenze di riduzione o recupero degli aumenti stipendiali riconosciuti al personale degli enti locali e delle regioni e ai dipendenti e dirigenti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni che hanno corrisposto trattamento eco-

nomico accessorio finanziato con gli aumenti previsti per le amministrazioni virtuose non devono recuperare gli aumenti, mentre vale il divieto di erogazione per quelle che non li hanno corrisposti prima della entrata in vigore del Dl 78/2010. È questo l'orientamento interpretativo che sta maturando nella Ragioneria Generale dello Stato per chiarire i dubbi emersi dalle disposizioni contenute nel comma 4

dell'articolo 9, in risposta alle sollecitazioni avanzate dall'Anci.

Gli aumenti dello stipendio, anche se hanno superato la soglia massima del 3,2%, sono da considerare quindi pienamente legittimi, questo perché il tetto riguarda complessivamente tutto il trattamento economico e non solo lo stipendio. E avendo i contratti nazionali del biennio 2008/2009 deciso di destinare tutti gli aumenti allo stipendio è evidente che il tratta-

mento fondamentale cresce in misura maggiore, dovendo comprendere anche gli aumenti non previsti per il trattamento economico accessorio. Siamo quindi nell'ambito della "retribuzione media". Si deve aggiungere che a queste conclusioni è arrivata la Corte dei Conti nel momento in cui ha attestato il rispetto del tetto di spesa.

Sempre sulla base della attestazione della Corte dei Conti invece l'aumento una tantum previsto per il fondo per il salario accessorio 2009 per gli enti virtuosi eccede il tetto agli aumenti. Non si deve dimenticare che la magistratura contabile ha autorizzato la stipula dei contratti in considerazione del fatto che tali incrementi potevano essere disposti solo da un numero limitato di enti e che, oltre ad andare alla parte variabile,

potevano essere disposti solo per il 2009. La Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che non è possibile disporre il recupero di tali somme in quanto la stessa disposizione non dispone in questo senso e in quanto i recuperi innescano dinamiche conflittuali dagli esiti incerti. Invece la norma impedisce alle amministrazioni che non hanno corrisposto tali incrementi di erogarli. Si deve arrivare a questa conclusione sulla base del dettato normativo che dispone «l'inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata del Dl 78/2010». È certamente una conclusione che a condizioni eguali porta a esiti diversi; ma sembra essere l'unica coerente con le previsioni restrittive dettate dal legislatore.